

(N. 50-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim*, del Bilancio

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 3 AGOSTO 1948Concessione di una anticipazione di lire 600 milioni
all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.).

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge relativo ad una anticipazione di lire 600 milioni a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) ha la sua ragione nella crisi finanziaria che attraversa il settore minerario dei carboni nazionali per le difficoltà che si incontrano nel collocamento del combustibile ed anche per gli alti costi di produzione.

La Società Mineraria Carbonifera Sarda, e per essa l'A. Ca. I., ha ottenuto varie sovvenzioni per fronteggiare le necessità di cassa derivanti soprattutto dai salari e dagli stipendi dovuti alle maestranze.

Un programma di risanamento finanziario è stato predisposto dall'Azienda ed i Ministeri competenti stanno procedendo proprio

in questi giorni all'esame degli opportuni provvedimenti legislativi che saranno presentati al Parlamento nella sessione autunnale.

Tale programma di risanamento mentre tende a ridurre i costi di esercizio, prevede la utilizzazione in loco dei « minuti » a mezzo di centrali elettriche e con la utilizzazione di essi nel settore chimico.

La Commissione propone quindi di approvare l'anticipazione di 600 milioni per assicurare nel frattempo ai lavoratori la regolare corresponsione delle paghe e fa voti perchè vengano presentati con la massima sollecitudine possibile i provvedimenti atti a risanare definitivamente l'Azienda.

RESTAGNO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I) una anticipazione di lire seicento milioni per soddisfare a particolari ed urgenti esigenze del suo esercizio industriale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.